

Legge regionale 12 febbraio 2019 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/10/2019

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 5/2016)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 5/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;

b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;

c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;

d) approva i regolamenti interni;

e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;

g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;

h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;

i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

j) individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;

k) individua e definisce le previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito.>>.